



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

per conoscenza
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO: bilancio finale di liquidazione e contestuale istanza di cancellazione con approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione- quesito

Codesta Unione ha chiesto il parere di questo Ministero in merito all'importo dei diritti di segreteria dovuto nel caso in cui le società di capitali presentano istanza di deposito del bilancio finale di liquidazione e contestuale istanza di cancellazione con approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione.

L'articolo 2495 c.c. prevede che la cancellazione della società dal registro delle imprese può essere richiesta dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e, quindi, può essere richiesta una volta che siano decorsi novanta giorni dal deposito del bilancio finale di liquidazione, senza che siano intervenute opposizioni, ovvero può essere richiesta anche prima della decorrenza del termine di novanta giorni sopra indicato, nel caso in cui i soci rilascino quietanza senza riserve.

In tale ultima ipotesi le società, frequentemente, presentano contestualmente al deposito del bilancio finale di liquidazione anche l'istanza di cancellazione utilizzando un unico modello del registro del registro delle imprese; i due adempimenti sono, quindi, presentati all'ufficio del registro delle imprese all'interno di un'unica istanza.

Questo Ministero ritiene, concordando con quanto proposto da codesta Unione, che nell'ipotesi esaminata, trova applicazione la nota contenuta nella tabella A) del decreto 17 luglio 2012, decreto vigente per la determinazione degli importi dei diritti di segreteria, che dispone che "Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato".

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)